

Allegato A alla Delibera

LINEE GUIDA N. 1

(Allegate al Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 68 del 01.03.2019)

1. Oggetto.

Il Servizio Associato per la Sismica (di seguito SAS) assicura il controllo di merito:

1. di tutte le istanze di autorizzazione sismica;
2. del 20% dei depositi di progetti strutturali presentati attinenti a Permessi di Costruire o SCIA, attivando apposite modalità di campionamento a sorteggio;

2. Competenza dei comuni.

Rimangono nella competenza dei Comuni aderenti le seguenti attività:

1. il controllo formale della completezza delle pratiche presentate, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite dal dirigente del SAS;
2. la verifica della correttezza del versamento del rimborso spese previsto dalla DGR Emilia-Romagna 1934/2018;

3. Criteri generali, per le istanze di autorizzazione e per i depositi di progetto strutturale:

1. la verifica della conformità alle norme tecniche ha valenza soprattutto in fase progettuale, pertanto si ritiene utile operare uno **stretto controllo sui progetti** mentre per quanto riguarda la costruzione ed il collaudo delle opere edilizie si ritiene che sia ampiamente sufficiente e maggiormente efficace il controllo normalmente operato dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore, anche perché le risorse a disposizione dell'Ente scrivente non permetterebbero un efficace controllo in cantiere, e il controllo di un'opera terminata appare sostanzialmente poco efficace in quanto le strutture spesso non sono visibili;
2. al fine di razionalizzare l'attività degli uffici tecnici e dei professionisti, sarà richiesto e **favorito l'inoltro e l'invio telematico** dei progetti strutturali; in attesa della creazione di un portale ufficiale da parte della Regione, si chiede a professionisti e Comuni di inviare i progetti tramite PEC che dovrà comprendere tutta

la documentazione prevista ai sensi della DGR 1373/2011; le modalità saranno oggetto di specifiche circolari da parte del SAS;

3. la verifica di conformità dei progetti inoltrati via PEC, per motivi di ordine pratico, sarà effettuata su una copia cartacea, detta "di cortesia"; pertanto i progettisti contemporaneamente all'invio della PEC dovranno trasmettere la suddetta copia timbrata e firmata in originale e completa di asseverazione che si tratta di copia fedele della PEC; i Comuni, oltre al previsto controllo formale di completezza e regolarità del progetto, dovranno girare la PEC all'indirizzo PEC della Provincia e far pervenire la copia di cortesia (anche tramite lo stesso progettista previo accordo) direttamente al SAS;

4. per i progetti inviati non digitalmente ma in forma cartacea, le copie cartacee presentate allo Sportello dovranno essere in numero di due, una delle quali conterrà anche copia degli elaborati significativi del progetto architettonico; dopo il controllo formale di completezza e regolarità, compreso l'assolvimento dell'imposta di bollo, le copie cartacee relative a istanze di autorizzazione dovranno essere timbrate in tutti gli elaborati e trasmesse entrambe al SAS; per quelle relative a depositi: dopo la timbratura, una copia sarà restituita al committente, l'altra, comprensiva degli elaborati del progetto architettonico, sarà portata all'Ufficio Protocollo della Provincia (anche in questo caso è possibile delegare il progettista previo accordo);

5. al fine di evitare il rischio di compromettere i tempi dell'istruttoria, ai Comuni è richiesto di procedere alle attività di loro competenza con la massima tempestività e nel più breve tempo possibile, dato che i tempi fissati dalla LR 19/2008 per la verifica di conformità decorrono dal momento della presentazione agli Sportelli comunali;

6. si richiama l'attenzione degli uffici sull'adempimento, apparentemente antiquato della timbratura: esso è un obbligo di legge ed è essenziale per certificare l'autenticità della documentazione depositata e quindi costituisce un presupposto del rilascio dell'autorizzazione o del parere positivo; soprattutto in caso di contenzioso tale requisito è essenziale;

7. nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni, il SAS potrà interrompere per una sola volta i termini istruttori, che riprenderanno a decorrere per intero dalla data di presentazione completa di tutta la documentazione integrativa richiesta;

8. durante l'istruttoria i documenti integrativi eventualmente necessari saranno richiesti direttamente dal SAS ai diretti interessati e i Comuni saranno informati per conoscenza; allo stesso modo l'inoltro della documentazione richiesta potrà essere effettuata direttamente dai progettisti agli uffici della Provincia;

9. poiché la verifica della conformità alle norme tecniche ha valenza soprattutto in fase progettuale, non dovrà essere inviata alla struttura sismica la documentazione relativa alla fine lavori e al collaudo, che sarà archiviata come deposito direttamente dal Comune che si limiterà al controllo formale;

10. ai sensi della LR 19/2008, il provvedimento conclusivo del procedimento sarà comunicato dal SAS ai soggetti interessati;

11. per i progetti strutturali che non risulteranno conformi alle norme tecniche vigenti anche dopo i chiarimenti eventualmente richiesti e forniti, i Comuni saranno invitati ad applicare le sanzioni previste all'art. 21 della stessa LR 19/2008;

4. Criteri specifici relativi ai depositi di progetto strutturale per i Comuni in zona a bassa sismicità:

1. in applicazione della circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999 prot. 44700/99 citata in premessa, sarà privilegiata la tempestività nel sistema dei controlli rispetto all'estensione dei casi da controllare, sottoponendo a campionamento per il controllo i progetti strutturali nello stesso momento in cui sono depositati, in modo che eventuali chiarimenti ed integrazioni da richiedere per verificare la conformità alle norme tecniche, incidano solo sugli elaborati di progetto e non sulle opere, che saranno, grazie a tale tempestività, ancora presumibilmente da iniziare o appena iniziate;

2. la verifica di conformità alle norme tecniche sarà effettuata sul 20% dei progetti strutturali depositati relativi a PdC e SCIA, attraverso un sorteggio informatico appositamente predisposto dalla Provincia, basato su un criterio casuale che sarà attuato al momento del deposito stesso, in modo che sulla ricevuta di deposito compaia l'informazione "Progetto sottoposto a verifica di conformità alle norme tecniche ai sensi della LR 19/2008"; tale informazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento; alla procedura di campionamento potrà presenziare chiunque ne sia interessato, a garanzia dell'applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità; le caratteristiche del programma informatico utilizzato per il sorteggio, che garantiscono trasparenza ed imparzialità alle operazioni, saranno certificate da personale della Provincia competente in materia;

3. la percentuale di campionamento pari al 20% sarà applicata anche ai depositi di progetti strutturali collegati a Permessi di Costruire, oltre alle SCIA, per i seguenti motivi:

la LR 19/2008, all'art.13, comma 4, fa riferimento alla LR 31/2002, la quale prevede controlli su una percentuale dei Permessi di Costruire pari al 20%; nonostante la LR 31/2002 sia stata successivamente abrogata, si ritiene ancora valida tale impostazione;

l'applicazione della percentuale del 100% nel controllo a campione dei depositi allegati a Permessi di Costruire, snaturerebbe il concetto stesso di campionamento ed equiparerebbe impropriamente tali depositi ad istanze di autorizzazione sismica;

le tariffe del rimborso forfettario per i depositi di progetti strutturali, stabilite dalla DGR 1934/2018, sono chiaramente inferiori alle tariffe delle autorizzazioni, proprio perché si suppone per i depositi un campionamento del 20%; pertanto il controllo di una percentuale superiore provocherebbe un'immedia-

ta insufficienza delle risorse a disposizione dell'Ente per l'effettuazione del compito in oggetto;

4. si ritiene che il campionamento del 20% dei progetti strutturali depositati sia da effettuare con modalità casuale sia per i citati motivi di imparzialità, sia perché anche gli interventi cosiddetti minori possono avere un alto grado di rischio sismico;

5. la procedura di selezione avverrà solo sui progetti strutturali senza prendere in considerazione le varianti; queste ultime, se varianti sostanziali, saranno oggetto di verifica solo nel caso in cui il relativo primo deposito sia stato estratto precedentemente per il controllo;

6. non saranno soggetti ad estrazione casuale per il controllo i progetti strutturali depositati ai sensi della L.1086/71 – DPR 380/2001, presentati con il modulo MUR A.14/D.8;

7. secondo l'art. 13 comma 3 della LR 19/2008, ai Comuni in zona a bassa sismicità spetta l'onere del controllo formale dei depositi di progetti strutturali, che consiste nella verifica della completezza e della regolarità, prima di trasmettere il progetto alla Provincia; questo controllo da parte dei Comuni comprende anche la verifica della correttezza del rimborso forfettario, rispetto a quanto stabilito dalle DGR e dagli atti di indirizzo e coordinamento appositamente emanati dalla Regione, nonché dalla convenzione sottoscritta con la Provincia; è richiesto ai Comuni anche il controllo della correttezza delle asseverazioni MUR A.1/D.1 allegate ai titoli edilizi che pervengono agli Sportelli comunali.

8. a decorrere dalla data del sorteggio il SAS svolgerà la verifica della conformità del progetto sorteggiato ai contenuti della normativa tecnica, nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione vigenti, entro i termini di tempo stabiliti dalla LR 19/2008;

9. ai sensi della LR 19/2008, il provvedimento conclusivo del procedimento sarà comunicato ai soggetti interessati; nel caso di richiesta di chiarimenti la SAS potrà interrompere per una sola volta i termini istruttori, che riprenderanno a decorrere per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta;

10. per i progetti strutturali che non risulteranno conformi alle norme tecniche vigenti anche dopo i chiarimenti eventualmente richiesti e forniti, i Comuni saranno invitati ad applicare le sanzioni previste all'art. 21 della stessa LR 19/2008;

5. Opere pubbliche di competenza provinciale.

In caso di opere pubbliche localizzate nei Comuni aderenti e di competenza della Provincia (scuole secondarie superiori, infrastrutture stradali, ecc.), l'autorizzazione sismica sarà richiesta dal competente Servizio direttamente alla SAS, dandone contestuale informazione al Comune interessato.

6. Aggiornamento informativo.

Tutta la documentazione relativa SAS è disponibile sul sito della Provincia alla sezione <https://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=32806> che viene costantemente aggiornata e che si invita a consultare.

I Comuni potranno adottare i presenti criteri di controllo dei depositi di progetti mediante atto deliberativo di Giunta.